

Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997)

TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1 - Indennità dei consiglieri.

1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al sessantacinque per cento dell'indennità lorda spettante ai componenti del Parlamento nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda aggiuntiva, rapportata all'indennità lorda spettante ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata:

a) trentacinque per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;

b) venticinque per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale;

c) venti per cento per gli altri membri della Giunta regionale;

d) quindici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, per i Presidenti delle Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i Presidenti delle speciali Commissioni, istituite, rispettivamente ai sensi dell'articolo 21, quarto comma e dell'articolo 24 dello Statuto e per i Presidenti dei Gruppi consiliari;

e) dieci per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali di cui alla lettera d), per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei gruppi consiliari.

3. L'indennità mensile lorda è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

Art. 2 - Decorrenza delle indennità.

1. La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali decorre dalla data di proclamazione.

2. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 decorrono dalla data di assunzione della funzione.

Art. 3 - Diaria a titolo di rimborso spese.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, pari al sessantacinque per cento delle indennità corrispondenti spettanti ai componenti del Parlamento nazionale.

Art. 4 - Rimborso spese di trasporto.

1. Competono ai consiglieri regionali:

a) un rimborso spese calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza connesso alla percorrenza determinato moltiplicando il doppio della distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede della Regione;

b) l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e il parcheggio a Venezia, in autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.

2. Le distanze chilometriche di cui al comma 1, lettera a) sono determinate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente.

3. Il rimborso spese di cui al comma 1 lettera a) va liquidato forfettariamente su quindici presenze mensili, elevate a venti per i soggetti individuati al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 5 - Esclusioni.

1. Sono esclusi dal rimborso di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 dell'articolo 4 i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono in via permanente di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 6 - Trattamento di missione.

1. Ai consiglieri regionali inviati, in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta spettano:

a) per le missioni all'estero una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2 della tabella A) allegata al decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990 e successive modificazioni;

b) per le missioni nel territorio nazionale una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);

c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta di cui alle lettere a) e b) da determinarsi

dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
d) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
e) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.

2. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo pari al venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 7 - Riduzioni.

1. La diaria di cui all'articolo 3, comma 1 ed il rimborso di cui all'articolo 4 sono ridotti, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di 1/15 negli altri casi.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 8 - Variazioni.

1. Al variare delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'articolo 1 e la diaria a titolo di rimborso spese di cui all'articolo 3.

2. Il rimborso spese di cui all'articolo 6 comma 2 varia proporzionalmente al variare dell'importo della indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.

1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.

Art. 10 - Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.

1. Al Presidente della Giunta regionale, agli altri membri della

Giunta regionale e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ridotta di un quinto.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 12 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6;
- d) legge regionale 6 settembre 1988, n. 48;
- e) legge regionale 12 aprile 1994, n. 22.

Art. 13 - Termine di decorrenza.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

SOMMARIO

Art. 1 - Indennità dei consiglieri.	1
Art. 2 - Decorrenza delle indennità.	1
Art. 3 - Diaria a titolo di rimborso spese.	1
Art. 4 - Rimborso spese di trasporto.	2
Art. 5 - Esclusioni.	2
Art. 6 - Trattamento di missione.	2
Art. 7 - Riduzioni.	3
Art. 8 - Variazioni.	3
Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.	3
Art. 10 - Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.	3
Art. 11 - Norma finanziaria.	4
Art. 12 - Abrogazioni.	4
Art. 13 - Termine di decorrenza.	4